

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 30 marzo 2000, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa dei senatori Lasagna, La Loggia, Maceratini,  
D'onofrio, Folloni, Asciutti, Bettamio, Brienza, Bucci, Callegaro, Camber, Centaro, Contestabile, Costa, Firrarello, Germanà, Lauria Baldassare, Lauro, Manca, Manfredi, Napoli Roberto, Pastore, Pera, Pianetta, Rizzi, Specchia, Terracini, Tomassini, Toniolli, Vegas, Zanoletti e Corsi Zeffirelli:*

## Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

### Art. 1.

1. Su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determinata sulla base di specifici riferimenti tecnico-scientifici forniti dall'Istituto superiore di sanità, il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, volti a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e il decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le attività di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono condotte dalle regioni anche in riferimento alla presenza di idrocarburi policiclici aromatici, alchilfenoli, polichlorobifenili (PCB); a cura del Ministero della sanità tali dati sono raccolti ed inoltrati alla Commissione delle Comunità europee;

b) i dati di cui alla lettera a) formano oggetto di attività di studio da parte del Mi-

nistero della sanità. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, può avanzare proposte alle regioni per l'istituzione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, di aree di salvaguardia, zone di tutela assoluta e zone di rispetto;

c) il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sulla base dei riferimenti tecnico-scientifici forniti dall'Istituto superiore di sanità, provvede all'aggiornamento della lista delle sostanze da sottoporre ad attività di monitoraggio nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, e delle relative concentrazioni massime ammissibili;

d) è previsto, conformemente ai riferimenti tecnico-scientifici di cui al presente comma, l'aggiornamento:

1) della tabella 1/A dell'allegato 2 e delle tabelle dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in modo da considerare l'esigenza di tutelare la salute dalla presenza di idrocarburi policiclici aromatici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB) nelle acque destinate al consumo umano;

2) dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, fissando concentrazioni massime ammissibili più cautelative per nonilfenolo, alchilfenoli, idrocarburi policiclici aromatici e policlorobifenili (PCB).

IL PRESIDENTE